

ATTO N. DD 4544

DEL 24/07/2024

Rep. di struttura DD-TA2 N. 510

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA

OGGETTO: adozione modulistica e linea guida per la presentazione delle domande previste dall'art. 3, comma 3 del d.lgs 102/2020 in materia di limitazione delle sostanze pericolose nelle emissioni in atmosfera.

Premesso che:

con l'entrata in vigore del d.lgs. 30 luglio 2020, n. 102, sono state apportate alcune modifiche alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, fra le quali l'introduzione del comma 7-bis all'articolo 271, riguardante nuove disposizioni in materia di limitazione e sostituzione delle sostanze, o miscele di sostanze, pericolose;

il citato d.lgs. 102/2020, nella norma transitoria di cui all'art. 3 comma 3, prevede fra l'altro che, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni dell'innovato art. 271 del d.lgs 152/2006 e s.m.i, i gestori degli **stabilimenti** o delle **installazioni** (AIA) in esercizio al 28/08/2020, in cui le sostanze o le miscele pericolose sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, presentino una domanda di autorizzazione entro il **1° gennaio 2025**;

con nota prot. 45097 del 28/03/2024 era stata segnalata alla Regione Piemonte la necessità di poter disporre di linee di indirizzo procedurali e tecniche inerenti il nuovo adempimento in discorso.

Considerato che:

alla luce delle comunicazioni ricevute in ottemperanza all'adempimento con scadenza 28/08/2021 disciplinato dall'art. 3 comma, 7 del d.lgs. 102/2020 (prima relazione di ricognizione) risulta presente sul territorio metropolitano un numero significativo di stabilimenti che impiegano tali sostanze nei cicli che danno origine ad emissioni in atmosfera e, in conseguenza, di Imprese soggette all'obbligo di presentazione della domanda di autorizzazione **entro il 1° gennaio 2025**;

l'art. 271 comma, 7-bis prevede inoltre che i gestori dei suddetti stabilimenti trasmettano periodicamente all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle sostanze pericolose;

l'art. 35, comma 1, lett. d) del D.Lgs 14/03/2013, n. 33 prevede l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di pubblicare i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza ivi compresi, per i procedimenti ad istanza di parte, la modulistica necessaria (compresi i fac-simile per le autocertificazioni)

anche se la produzione degli stessi a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Atteso che:

l'art. 3 della Legge Regionale n. 44 del 26 Aprile 2000 pone in capo alla Regione funzioni concernenti l'indirizzo, il coordinamento, la verifica ed il monitoraggio dei compiti e delle funzioni conferite agli Enti locali, ivi compresa l'emanazione di direttive, criteri, nonché modalità e procedure per aspetti di carattere generale ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio della Regione Piemonte.

Ritenuto che:

alla luce dell'imminente scadenza per la presentazione delle domande di autorizzazione, sia opportuno e rivesta carattere di urgenza mettere a disposizione delle Imprese del territorio metropolitano, anche per esigenze di omogeneità di analisi, un modello di domanda e una linea guida contenente i contenuti tecnici minimi necessari per la disamina e valutazione della sostituibilità delle sostanze in questione, anche al fine di integrare eventualmente quanto già comunicato con la relazione di ricognizione presentata nell'anno 2021;

nelle more dell'eventuale successiva emanazione da parte della Regione Piemonte di linee guida procedurali e tecniche nella materia in discorso, i gestori degli stabilimenti interessati debbano utilizzare, anche ai fini di omogeneità di analisi, la modulistica di cui alla presente determinazione per la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'art. 3 comma 3 del d.lgs. 102/2020 nonché per la presentazione della relazione periodica di cui all'art. 271 comma, 7-bis del D.Lgs. 152/06;

qualora siano adottati successivi atti di indirizzo in materia da parte della Regione Piemonte la modulistica di cui alla presente determinazione potrà ritenersi sostituita da quella regionale: saranno comunque fatte salve le domande e le relazioni già presentate in data antecedente all'adozione delle linee guida regionali.

Dato atto:

dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.

che con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 55/2023 del 21/12/2023 è stato aggiornato il D.U.P. relativo agli anni 2024-2026.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.59;

- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», ed in particolare la Parte Quinta «Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera», Titolo I «Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività»;
- la legge 07/04/2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- l'obiettivo operativo 2023 n. 0908Ob02 (Qualità dell'aria: autorizzazioni di emissioni in atmosfera e grandi impianti di combustione) del DUP Sezione Operativa;
- il d.lgs. 30 luglio 2020, n. 102 «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170»;
- l'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l'articolo 45 dello Statuto della città Metropolitana di Torino che attribuiscono al Dirigente la competenza all'adozione del presente provvedimento;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano.;

DETERMINA

1. di **approvare**, per le motivazioni indicate in premessa, la **modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione** ai sensi dell'art. 3 comma 3 d.lgs. 102/2020 e la **linea guida** per la redazione dei contenuti tecnici correlati all'adempimento, di cui agli **allegati A e B** alla presente determinazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di **stabilire** che le Imprese assoggettate all'obbligo di cui al precedente punto 1) utilizzino la modulistica di cui all'Allegato A per la presentazione delle domande di autorizzazione ex art. 3 comma 3 del d.lgs. 102/2020 e i contenuti della linea guida di cui all'Allegato B come riferimento per la redazione della documentazione tecnica a corredo, nonché per la relazione periodica di cui all'art. 271 comma, 7-bis del D.Lgs. 152/06;
3. di **dare atto** che i documenti allegati alla presente determinazione cesseranno di efficacia qualora venissero adottati dalla Regione Piemonte atti di indirizzo sulla materia;
4. di **dare atto** che il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile;
5. di **attestare** l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33;
6. di **attestare** l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

DISPONE

che sia data diffusione dei contenuti del presente atto, nonché di eventuali successivi aggiornamenti, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale della Città Metropolitana di Torino, nella Sezione “Emissioni in atmosfera” del Canale Ambiente.

INFORMA

che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell’atto.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Torino, 24/07/2024

**IL DIRIGENTE (DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA
DELL'ATMOSFERA)**

Firmato digitalmente da Claudio Coffano

ALLEGATO A

Alla CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale
Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera
c.a. Ufficio emissioni atmosferiche da stabilimenti industriali
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Da inviarsi **esclusivamente** tramite PEC

e, p.c.

All' A.R.P.A. - Dipartimento di Torino
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

OGGETTO: istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 102/2020, ai fini dell'adeguamento alla prescrizione dell'articolo 271, comma 7-bis, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. **(Sostanze pericolose).**

Ragione Sociale dell'Impresa	
P.IVA/C.Fiscale dell'Impresa	
Indirizzo Sede legale	
Indirizzo Sede Operativa	
Codice Stabilimento	

Il sottoscritto _____ in qualità di Legale rappresentante dell'Impresa in oggetto, avendo **rilevato** che nei cicli produttivi che danno origine ad emissioni in atmosfera svolti nello stabilimento sito in via _____ nel Comune di _____ (TO) viene fatto uso delle sostanze pericolose disciplinate dall'art. 271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai fini dell'adeguamento previsto dal medesimo articolo

CHIEDE

l'autorizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 102/2020 relativamente a dette sostanze.

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

(ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

✓ **che le informazioni (modalità di impiego, consumi, caratteristiche di pericolosità, etc.) relative a dette di sostanze:**

a.1 sono dettagliate nella relazione tecnica allegata alla presente istanza e redatta in conformità alla Linea Guida adottata da Città Metropolitana di Torino;

oppure¹

a.2 sono state dettagliate nella relazione tecnica presentata in data __/__/__ a codesta Autorità competente, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 3, comma 7 del D.Lgs. 102/2020, e non sono intervenute nel frattempo variazioni rispetto a quanto già comunicato;

¹ obbligatorio selezionare una delle due opzioni

✓ **che le emissioni in atmosfera che originano dalle suddette sostanze:**

□ **b.1** sono autorizzate con titolo abilitativo ex art. 269 del d.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ricompreso nell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Città Metropolitana di Torino con D.D. n. ____ - ____ del __/__/__, successivamente aggiornata con i seguenti provvedimenti: D.D. n. ____ - ____ del __/__/__ (e segg.);

oppure¹

□ **b.2** sono autorizzate nell'ambito dell'autorizzazione di stabilimento ex art. 269 del d.Lgs. 152/2006 e s.m.i., adottata dalla Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) con D.D. n. ____ - ____ del __/__/__, successivamente aggiornata con i seguenti provvedimenti: D.D. n. ____ - ____ del __/__/__ (e segg.)²;

✓ **di impegnarsi a monitorare l'avanzamento dello sviluppo di possibili alternative finalizzate alla sostituzione dei preparati in discorso e di informare l'Autorità competente nel caso siano in programma variazioni nell'uso rispetto a quanto comunicato;**

✓ **di essere consapevole che codesta Autorità competente ha facoltà di aggiornare le autorizzazioni richiamate al punto b. al fine di disciplinare condizioni aggiuntive coerenti con le finalità del Legislatore (sostituzione delle sostanze, limitazione delle emissioni...).**

COMUNICA

□ che a seguito della disamina delle valutazioni tecniche contenute nella relazione di cui al punto a.2 della presente istanza, la stessa viene **integrata** con le informazioni aggiuntive richieste dalla Linea Guida adottata da Città Metropolitana di Torino, riportate in allegato alla presente;

✓ **che il Tecnico Competente incaricato per la redazione degli allegati tecnici alla presente è:**

□ **interno all'Azienda**

Nominativo:

Qualifica Professionale:

Ruolo nell'organigramma Aziendale:

□ **esterno all'Azienda**

Nominativo:

Ordine Professionale di appartenenza³:

Studio di consulenza:

n° di sigillo professionale:

**Timbro dell'Impresa e firma del
Legale Rappresentante**
*(firma digitale, o autografa con allegata
copia documento identità)*

² In tale fattispecie, si informa che è facoltà del gestore anticipare la domanda di rinnovo dell'autorizzazione ex art. 269, di durata quindicennale, presentando un'istanza di A.U.A. per rinnovo di tale titolo abilitativo, ricomprendendovi la presente istanza per le sostanze pericolose.

³ Chimici, Ingegneri chimici/ambientali /dei materiali, Periti Chimici industriali, ed equipollenti

Emissioni in atmosfera. Sostanze pericolose nei cicli produttivi.

Linea guida per la redazione della relazione sulla sostituibilità delle sostanze di cui all'art. 271 comma 7 bis del d.lgs 152/2006 e ss) mm) e ii).

1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

- comma 7 bis dell'articolo 271 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
- d.lgs 102/2020 art. 3 comma, 7
- d.lgs 102/2020 art. 3 comma, 3

2 - PREMESSA E CAMPO DI APPLICAZIONE

come previsto dal comma 7 dell'art. 3 del D.Lgs. 102/2020, i gestori degli **stabilimenti** esistenti (ovvero delle **installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale**), in esercizio al 28 agosto 2020, già tenuti all'invio della prima relazione di ricognizione entro il 28 agosto 2021, devono presentare una **domanda di autorizzazione** entro il **1° gennaio 2025** ai fini dell'adeguamento alla prescrizione dell'articolo 271, comma 7-bis (in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 3 del D. Lgs. 102/2020).

La presente ha come obiettivo fornire indicazioni di massima per la redazione della relazione, da trasmettere in allegato all'istanza a cura dei gestori degli **stabilimenti** (ovvero delle **installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale**) che utilizzino nei cicli produttivi **materie prime**¹, da cui si originano le emissioni soggette ad autorizzazione (siano esse convogliate a camino e/o diffuse), **appartenenti ad almeno una delle seguenti classificazioni:**

- (CMR) cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene (H340, H350 e H360);
- sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti, molto bioaccumulabili (vPvB), come definite secondo i criteri dell'Allegato XIII del Reg. REACH come persistenti, bioaccumulabili);
- classificate come estremamente preoccupanti, in sigla SVHC₃, dal regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento Europeo.

Non sono soggette:

- quelle sostanze la cui eventuale presenza in emissione è dovuta esclusivamente a processi/trasformazioni chimiche;
- le miscele contenenti singole sostanze classificate ma presenti in quantità tali da non comportare la classificazione dell'intera miscela.

3 – OBIETTIVO DELLA REDAZIONE

Con la relazione il gestore deve analizzare la disponibilità di alternative, considerarne i rischi ed esaminare la fattibilità tecnico ed economica della sostituzione delle sostanze come sopra classificate. In caso di rilevata impossibilità di sostituzione, il gestore deve dettagliare le modalità di contenimento già presenti, valutarne l'adeguatezza in relazione alle performance registrate negli anni, ed eventualmente prevedere l'upgrade dei sistemi di contenimento descrivendo i nuovi dati progettuali.

¹ Per individuare se i preparati utilizzati rientrano nella classificazione di pericolosità, si faccia riferimento alla composizione riportata nelle schede di sicurezza (di seguito: SDS) fornite dal produttore del preparato.

4 - ANALISI DELLE ALTERNATIVE E FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEGLI INTERVENTI

4.a.) Indicare tutte le sostanze pericolose rientranti nelle categorie di cui all'art. 271 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., utilizzando il seguente schema.

PREPARATI PERICOLOSI E FASI PRODUTTIVE IN CUI SONO UTILIZZATI *							
n° Progr (1)	nome commerciale preparato	quantitativo annuo utilizzato [kg/anno]	sostanze pericolose (2)	CAS (3)	indicazioni di pericolo (4)	punto/i di emissione (5)	fase/i in cui è impiegato (6)

* duplicare la tabella qualora non sufficienti le colonne del modello

- (1) assegnare un numero progressivo ad ogni preparato pericoloso utilizzato nei cicli produttivi dai quali si generino emissioni;
- (2) indicare ogni sostanza pericolosa contenuta nel preparato indicata nella SDS;
- (3) per ogni sostanza pericolosa indicata nella SDS indicare il relativo numero CAS;
- (4) indicazioni di pericolo riportate nella scheda di sicurezza o criterio identificativo come SVHC (PBT, vPvB, ecc..) in cui ricade la sostanza/miscela;
- (5) indicare la denominazione del punto di emissione, per come autorizzato, annesso alle lavorazioni in cui siano impiegati tali preparati ovvero segnalare se diano origine ad emissioni diffuse.
- (6) indicare la denominazione della fase produttiva o dell'impianto, come indicata nell'autorizzazione (o nella relazione tecnica a corredo della relativa istanza) con cui il punto di emissione collegato alla fase/impianto era stato autorizzato

4.b.) Il gestore deve relazionare in modo circostanziato e sintetico, in merito alla sostituibilità dei preparati di cui alla tabella 4.a), all'eventuale disponibilità di alternative presenti sul mercato in termini di sostanze/miscele meno pericolose (e/o anche di diverse tecnologie per raggiungere lo stesso risultato senza l'utilizzo di sostanze pericolose) evidenziando – nel caso – l'assenza di alternative percorribili o l'inapplicabilità al ciclo produttivo aziendale, tenendo presente, a titolo indicativo i seguenti aspetti:

- possibilità tecnica di introdurre una modifica, utilizzando sostanze diverse o attuando una diversa tecnologia di processo;
- impatti economici degli interventi (es. costi approvvigionamento, costi impiantistici) tempistiche necessarie alla realizzazione degli interventi tenendo conto della sostenibilità economica: la sostituzione delle sostanze/miscele potrà avvenire secondo un cronoprogramma definito dal gestore nell'ambito della relazione in funzione della piena disponibilità di sostanze/miscele alternative o della necessità di apportare eventuali accorgimenti di tipo impiantistico;
- potenziali benefici – anche economici o gestionali - derivanti dall'utilizzo di sostanze meno pericolose (es. possibilità di cambiare o dismettere sistemi di abbattimento; riduzione degli oneri derivanti da procedure/analisi connesse all'utilizzo di sostanze pericolose, ecc...);

- eventuali rischi o impatti indiretti connessi all'utilizzo di nuove miscele/sostanze.

Qualora dalle valutazioni² precedenti non vi sia allo stato attuale possibilità di sostituzione delle sostanze classificate pericolose, il gestore deve fornire indicazioni sulle modalità di gestione delle stesse (e delle relative emissioni in atmosfera) già presenti o che intende introdurre; si forniscono di seguito a titolo esemplificativo alcuni elementi di valutazione da considerare:

- riduzione del consumo specifico, compatibilmente con le prestazioni finali del prodotto o comunque ridurre gli scarti di processo;
- eventuali variazioni di qualche parametro tecnico che possano ridurre l'emissione delle sostanze contenute nel preparato (ad esempio ridurre la temperatura, migliorare l'erogazione, cambiare modalità di applicazione, o migliorare una particolare fase della lavorazione come ad esempio inserire il prodotto in sezioni chiuse anziché in tramogge aperte);
- adozione di sistemi di mitigazione o contenimento localizzati che consentano di ridurre l'emissione e/o modifiche che riducano la possibilità che si realizzi una dispersione delle sostanze in aria (compartimentazione, miglioramento del sistema di captazione, convogliamento in un sistema di abbattimento dedicato)³.

2 A supporto di tali valutazioni il gestore potrà utilizzare tutte le informazioni eventualmente già in possesso dell'azienda anche se riferite ad altri contesti normativi.

3 Nel caso in cui il flusso gassoso espulso in atmosfera, sia costituito dagli effluenti di più aspirazioni parziali, è opportuno valutare la possibilità di trattare con sistema di abbattimento dedicato solo l'aliquota di aeriforme che contiene le sostanze classificate, prima del convogliamento nel collettore generale.